

N. R.G. 1860/2025 V.G.



**TRIBUNALE DI TRANI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**

Nella causa iscritta al n. r.g. 1860/2025 promossa da:

Avv. *Parte_1*, nella qualità di curatrice speciale della *Parte_2*
[...]

RICORRENTE

contro

Controparte_1*, in proprio e anche in qualità di amministratore unico della *Parte_2

RESISTENTI

pronuncia la seguente

ORDINANZA

Il Giudice,

letti gli atti,

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 5 novembre 2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.,

visto il ricorso ex art. 78 comma 2 c.p.c. depositato da **Parte_1**, in qualità di curatrice speciale della **Parte_2** (C.F./P.IVA: **P.IVA_1**), in forza di provvedimento di nomina del Tribunale di Trani, emesso dalla dott.ssa **Persona_1** nel procedimento n. r.g. 1865/2023 in data 04.12.2023, al fine di ottenere, in altro procedimento, la nomina di “*un curatore speciale che rappresenti la **Parte_2** nella procedura di negoziazione assistita nonché nel successivo giudizio civile ed ove lo ritenga opportuno confermando la nomina del medesimo curatore speciale che sin da ora dichiara la propria disponibilità*”;

rilevato che con memoria di costituzione e risposta del 30.10.2025, si è costituita **CP_1** [...] , in proprio e nella qualità sopra indicata, chiedendo l'integrale rigetto dell'istanza proposta da **Parte_1** , in quanto inammissibile e/o infondata, a causa della definitività conferita alla procedura arbitrale, determinata dalla omessa impugnazione del lodo definitivo;

rilevato che, come eccepito dalla resistente ed evidenziato dall'istante medesima, il lodo emesso dall'arbitro unico Avv. Stefano Francavilla in data 30.12.2024 è divenuto definitivo in data 13.01.2025, in seguito alla scadenza del termine di novanta giorni previsto per l'impugnazione a decorrere dalla data di avvenuta notificazione;

rilevato che **Parte_1** è stata nominata dal Tribunale di Trani esclusivamente “*al fine della rappresentanza nel procedimento arbitrale instaurato da **Controparte_1** e **Controparte_2** [...] , con sede in Corato nei confronti di **Parte_2** per l'impugnazione della delibera assembleare del 29.06.2023*” (cfr. provvedimento di accoglimento della dott.ssa **Per_1** n. cronol. 4970/2023);

letti gli artt. 78 e ss. c.p.c.;

ritenuta inammissibile l'istanza, per difetto di legittimazione attiva in capo dall'istante **Parte_1** [...] , poiché l'istituto processuale attivato, disciplinato all'art. 78 c.p.c., ha natura provvisoria e circoscritta alle ragioni d'urgenza che lo hanno determinato, trovando la sua ragione nella necessità di garantire la rappresentanza processuale del soggetto interessato su istanza di quello legittimato;

rilevato, infatti, che l'incarico della *Pt_I* si è concluso con il passaggio in giudicato nel lodo arbitrale definitivo, per cui non è legittimata a chiedere la nomina di altro curatore speciale per altro procedimento;

ritenuto che ogni altra questione è assorbita e che non vi è luogo a decidere sulle spese di questo procedimento, data la sua natura di volontaria giurisdizione;

P.Q.M.

- dichiara inammissibile il ricorso e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- nulla per le spese.

Si comunichi.

Trani, 12.11.2025

Il Presidente del Tribunale

Dott. Salvatore Casiello